



PROVINCIA
DI TERAMO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 adottata nella seduta del 27 Ottobre 2009.

ART. 1

NORMA GENERALE

La Provincia di Teramo interviene secondo la propria competenza e possibilità nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e ambientale mediante la concessione di sovvenzioni e contributi a favore di enti pubblici e privati per sostenere specifiche iniziative nei settori sopra indicati.

ART. 2

CONDIZIONI

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e dalle disposizioni contenute nei Bandi di selezione dei progetti.

La Giunta dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale, sulla base dei piani contenuti in atti fondamentali consiliari, emana i Bandi di selezione con cadenza periodica anche trimestrale e comunque almeno semestrale, tenuto conto anche delle disponibilità di bilancio.

ART. 3

MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Contributi, quando le provvidenze hanno carattere occasionale e sono dirette a compartecipare finanziariamente con i soggetti indicati nel successivo art. 4 per favorire attività o iniziative ritenute in linea con gli obiettivi prefissati dall'Ente.

Sovvenzioni, quando la Provincia promuove direttamente o in coedizione con altri soggetti, la realizzazione di iniziative ritenute di preminente interesse per la programmazione dell'Ente nei diversi settori di intervento. Per tali iniziative si prescinde dalla presentazione della domanda ai sensi del Bando di selezione.

La concessione dei benefici è esclusa per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politiche o di partito.

ART. 4

BENEFICIARI

Possono partecipare al Bando di selezione i soggetti pubblici e i soggetti privati come le Associazioni iscritte all'albo provinciale, i Comitati, le Fondazioni, le Cooperative e gli altri organismi con personalità giuridica.

La Giunta, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente, all'esito della valutazione dei progetti presentati tenuto conto delle indicazioni riportate nel Bando di selezione citato, approva con apposita Deliberazione giuntale la concessione dei contributi.

I soggetti titolari dei contributi economici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali

realizzano o manifestano esteriormente tali attività e/o iniziative, che esse usufruiscono del contributo della Provincia, mediante la pubblicazione del logo dell'ente.

ART. 5

CRITERI GENERALI

La Giunta, in base al numero delle domande ed in relazione alle risorse disponibili, dispone la concessione dei benefici economici con riferimento, oltre che ai criteri specifici ed alle aree di intervento individuati di volta in volta nei citati bandi di selezione, anche con riferimento ai seguenti criteri generali:

1. rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, culturale, ambientalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
2. attinenza con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
3. valenza e ripercussione territoriale;
4. assenza di fini di lucro statutarî, fatta eccezione per eventi straordinari la cui valutazione sarà riservata al giudizio motivato della Giunta.

ART. 6

COMUNICAZIONE

Il responsabile dell'adozione del provvedimento di concessione del beneficio economico dispone successivamente la determinazione di assegnazione dei contributi. La pubblicazione della determinazione che adotta il piano di riparto e l'esclusione dall'ammissione al contributo sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito dell'Ente e costituirà comunicazione agli interessati ai sensi della legge n° 241 del 1990 e successive modificazioni.

È istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n° 118, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati contributi, in ogni esercizio finanziario, a carico del bilancio provinciale.

L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del provvedimento di concessione del beneficio economico dovrà provvedere annualmente a comunicare al Settore competente l'elenco dei soggetti a cui sono stati erogati contributi ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.

ART. 7

DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO

In casi eccezionali debitamente motivati nell'istanza in tal senso presentata dall'interessato, la Giunta potrà concedere la devoluzione del contributo a favore di un altro diverso intervento o

iniziativa del medesimo soggetto.

ART. 8

EROGAZIONE

Quando il beneficio economico consiste nella erogazione di una somma di denaro superiore a € 4.000,00 detta erogazione può essere ripartita in due quote percentuali, da corrispondere nel seguente modo: il 50% ad avvio dell'attività e il saldo a successiva rendicontazione.

ART. 9

RENDICONTI

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, i soggetti che hanno usufruito dei contributi provinciali sono tenuti a presentare al settore competente in materia un apposito rendiconto e una relazione sulle attività svolte.

La mancata presentazione del rendiconto entro il termine di mesi tre dal termine dell'iniziativa comporta la decadenza di diritto dall'assegnazione del contributo.

ART. 10

PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE

La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento e del Bando di selezione dei progetti.

ART. 11

PREMI DI RAPPRESENTANZA

La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa della concessione di premi e omaggi quali trofei, coppe, medaglie, libri e/o altri oggetti di limitato valore disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasioni di manifestazioni celebrative.

ART. 12

PATROCINIO

Il patrocinio è concesso a Comuni, Circoscrizioni Comunali, altri Enti Pubblici, Università, Associazioni e altri Organismi che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia e validità alle iniziative programmate.

ART. 13

CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio provinciale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;

- siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta;
- non vi siano fini di lucro, fatta eccezione per eventi straordinari la cui valutazione sarà riservata al giudizio motivato della Giunta.

Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative.

I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma e del logo della Provincia.

La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente.

Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto strettamente legato alle finalità istituzionali della Provincia.

ART. 14

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO

Le domande di patrocinio devono essere inoltrate al Presidente della Provincia, di norma, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La richiesta di concessione di patrocinio su proposta dell'Assessore di riferimento viene approvata dalla Giunta provinciale.

È fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Teramo.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione e all'intervenuta pubblicazione a termini di legge.

ART. 16

NORMA TRANSITORIA

I contributi nonché le somme precedentemente assegnate a titolo di compartecipazione saranno erogate ai sensi del regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 98 del 28.11.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17

DISPOSIZIONI FINALI

La Provincia in ogni caso resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.

La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha concesso contributi.